

Schema di accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, per l'attuazione del progetto di territorio "Parco agricolo della Piana" .

tra

la Regione Toscana (C.F. 01386030488) rappresentata da _____, in qualità di legale rappresentante con sede legale a Firenze, in Piazza Duomo 10

e

il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, C.F. e P.I. 01279680480, in seguito indicato "Dipartimento", rappresentato da _____ in qualità di _____, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'art.5, commi 2 e 3 e art. 36 comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo Fiorentino emanato con Decreto rettorale n. 35026 (405) dell'8 maggio 2014

di seguito indicate come "parti"

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 15 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e in particolare l'art.89 che disciplina i progetti di territorio;
- la DCR 61/2014 "*Integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze*";
- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2015, n. 37;
- la DGR 156/2017, a seguito della sentenza del TAR Toscana 1310/2016 che ha annullato la DCR 61/2014 per la sola parte relativa all'infrastruttura aeroportuale, mentre resta in vigore la disciplina relativa al Parco agricolo della Piana;
- la legge regionale 3 luglio 2023, n.25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025) ed in particolare l'art.51;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze adottato con Decreto Rettoriale del 30.11.2018 n. 1680;
- il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

Premesso che:

- con DCR 61/2014 "*Integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze*", la Regione ha previsto il primo Progetto di territorio "Parco agricolo della Piana", esteso su otto comuni (Firenze, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Poggio a Caiano, Prato e Carmignano), con una superficie di oltre 7000 ettari;

- il Parco agricolo della Piana assume rilevanza di “Progetto integrato di sviluppo” sulla base degli indirizzi strategici del PRS e si declina attraverso politiche territoriali integrate che operano in un contesto territoriale chiaramente definito, attraverso una programmazione intersettoriale multilivello;

- la Regione, attraverso questo Progetto di territorio, promuove ed integra le politiche intersettoriali nell’area del Parco agricolo, coordinando allo scopo le proprie competenze con quelle delle altre amministrazioni interessate con gli obiettivi di: creare aree con funzioni ambientali, di connessione, di fruizione per il tempo libero, con lo sviluppo di reti per la mobilità dolce; salvaguardare il sistema idrogeologico; riqualificare, sotto il profilo ambientale e paesaggistico, le aree aperte e i margini urbani; integrare le funzioni didattiche e ricreative; incentivare nuova occupazione per giovani agricoltori; promuovere la produzione locale di qualità, attivando reti corte e mercati locali;

- i Comuni interessati dal Progetto di territorio sono in via di recepimento dello stesso all’interno dei propri strumenti urbanistici, secondo quanto disciplinato dalla DCR 61/2014 e, dall’esame degli strumenti urbanistici dei Comuni già redatti o in corso di redazione, in relazione al tema del Parco agricolo della Piana, emerge la necessità di un miglior raccordo tra gli stessi;

Dato atto che:

- la Regione ha interesse a promuovere ed integrare le politiche intersettoriali nell’area del Parco agricolo e fornire ai Comuni indicazioni metodologiche omogenee e coordinate nell’elaborazione di una strategia integrata volta ad attuare il Progetto di territorio del Parco agricolo della Piana in tutte le sue componenti, fornendo molteplici vantaggi per le comunità locali, in attuazione degli obiettivi indicati nella DCR 61/2014;

- la Regione Toscana per la propria attività istituzionale necessita di acquisire elementi conoscitivi volti a mettere a sistema un modello per la gestione coordinata degli interventi di attuazione del progetto del Parco agricolo della Piana;

- il Dipartimento possiede specifiche competenze in materia di attività di ricerca relativa agli atti di Programmazione urbanistica avendo sottoscritto numerosi accordi di ricerca con istituzioni pubbliche e private;

- il Dipartimento svolge, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ricerca negli ambiti del presente accordo che ha interesse ad implementare ulteriormente, anche con riguardo alla messa a punto di modelli progettuali di carattere socio-territoriale ed intersettoriale, nonché gestionali volti ad attuare strategie integrate di sviluppo locale attraverso protocolli e/o accordi tra partner pubblici e privati;

- le parti condividono l’intento di realizzare attività di studio e ricerca finalizzata a fornire un supporto metodologico e tecnico alla Regione per l’elaborazione di uno studio/progetto per la gestione di tutte le attività volte a promuovere, sviluppare e sostenere interventi finalizzati all’attuazione del Progetto di territorio del Parco agricolo della Piana, anche attraverso la proposizione di modelli di gestione partenariale coordinata pubblico/privato, ispirati al modello comunitario del *Community Led Local Development* o Sviluppo Locale Partecipato (quali i gruppi di azione locale – GAL – del Progetto Leader +);

- la collaborazione ai fini del presente Accordo viene instaurata ai sensi dell’art. 15 della legge 9 settembre 1990, n. 241;

- l’Università degli Studi di Firenze, per l’attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori dello Statuto, può accettare finanziamenti e contributi per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e Università, da istituzioni internazionali e da privati (art. 8 c. 3 Statuto UniFI);

- il Dipartimento di Architettura, con _____ ha determinato l'autorizzazione alla stipula del presente accordo in attesa della sua approvazione a ratifica nella seduta del _____;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti firmatarie convengono quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto e finalità dell'accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione delle parti per lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata all'elaborazione di uno studio/progetto per la gestione di tutte le attività volte a promuovere, sviluppare e sostenere interventi finalizzati all'attuazione del Progetto di territorio del Parco agricolo della Piana, anche attraverso la proposizione di modelli di gestione partenariale coordinata pubblico/privato, ispirati al modello comunitario del *Community Led Local Development* o Sviluppo Locale Partecipato (quali i gruppi di azione locale – GAL – del Progetto Leader +), da costituirsi allo scopo.

2. Il presente Accordo disciplina inoltre le modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse richiamate in premessa.

Art. 3 - Responsabili dell'accordo

1. Il Responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il _____, che disporrà dei mezzi e del personale del Dipartimento stesso.

2. Per la Regione Toscana il Responsabile dell'accordo è il _____.

Art. 4 - Impegni delle parti

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, le parti convengono di promuovere azioni coordinate volte a favorire l'attuazione del Progetto di territorio relativo al Parco agricolo della Piana.

2. Il Dipartimento di Architettura (DIDA), si impegna, come implementazione ulteriore di attività di studio già svolta, ad elaborare uno studio /progetto finalizzato:

- alla messa a sistema ed eventuale integrazione delle conoscenze di base territoriali ed agro-ambientali necessarie per l'individuazione di potenzialità e criticità ambientali, insediative e socio-economiche, ai fini dell'attuazione del Progetto di Territorio Parco Agricolo della Piana;

- al supporto per il coordinamento di iniziative ed attori alla scala del Parco agricolo della Piana e nella proposta di sinergie tra i vari operatori del settore agricolo, commerciale e turistico, finalizzate alla formalizzazione di specifici protocolli e/o accordi e progetti pilota;

- al supporto per il coordinamento delle politiche ed iniziative tra le amministrazioni comunali coinvolte, al fine di supportare azioni coerenti con un Progetto di territorio uniforme e organico, evidenziando le interconnessioni e il raccordo tra le aree del Parco agricolo della Piana, valorizzando in particolare come sistema: la rete di collegamenti, le aree agricole, le connessioni e strutture ecologiche ed in particolare il reticolo idraulico a supporto di biodiversità e resilienza, le funzioni complementari e di servizio per il Parco Agricolo, nonché i necessari interventi di riqualificazione e di valorizzazione;

- nella definizione di uno scenario territoriale di Progetto atto a rappresentare in termini visuali e spaziali le principali componenti del Progetto di Territorio Parco Agricolo della Piana nonché gli assetti agro-paesaggistici e funzionali risultanti.

3. Lo studio/progetto di cui al comma 2 dovrà essere presentato dal Dipartimento alla Regione Toscana entro il 31 ottobre 2024, corredato da elaborati grafici in formato *shapefile*.

4. La Regione, attraverso la Direzione Urbanistica, si impegna a collaborare con il Dipartimento in tutte le fasi necessarie alla realizzazione delle attività, fornendo anche indicazioni di metodo e merito per le elaborazioni dello studio e a trasferire il contributo all'Università con le modalità disciplinate al successivo articolo 5.

5. Ai fini di cui al comma 4, le parti si impegnano ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli tecnici tra la Direzione Urbanistica e il responsabile scientifico del Dipartimento prof. _____ e del suo gruppo di ricerca.

6. Le parti si impegnano a conservare e a mantenere i contenuti dello studio/progetto di cui al comma 2 e ad utilizzarli esclusivamente per fini istituzionali.

7. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività svolte per lo studio/progetto di cui al presente accordo potranno essere oggetto di pubblicazioni da parte di Regione Toscana o da parte del Dipartimento, previo consenso delle parti interessate.

Art. 5 - Oneri e modalità di erogazione e gestione del contributo

1. Il contributo della Regione per l'attuazione del presente Accordo è di 50.000,00 euro per le annualità 2023 e 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51 della legge regionale 25/2023, e si configura quale contributo alle spese effettivamente sostenute per le attività svolte dal Dipartimento.

2. Il contributo da parte della Regione verrà liquidato in base alle seguenti modalità:

- euro 15.000,00 a titolo di anticipo al momento della sottoscrizione del presente accordo;
- euro 20.000,00 a titolo di quota intermedia dopo 3 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
- euro 15.000,00 a titolo di saldo a seguito della presentazione dello studio/progetto di cui all'art. 2, comma 1, del presente accordo e della relativa rendicontazione delle spese sostenute.

3. Le parti concordano che la rendicontazione finale dell'intervento dovrà essere presentata dal soggetto beneficiario del contributo entro il 30 novembre 2024.

4. I versamenti dovranno essere effettuati tramite girofondo Banca d'Italia n. di contabilità speciale n. 36739 Università degli Studi di Firenze IT05D0100003245311300036739, specificando nella causale "cod. 058501 DIDA".

Art. 6 - Mobilità del personale fra le parti

1. Salvo i casi di dolo o colpa grave, le parti sono rispettivamente sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso i rispettivi locali.

2. Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne Regione Toscana da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dal Dipartimento nei confronti di terzi

dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartimento stesso.

Art. 7 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo le parti individuano come foro competente il Foro di Firenze.

Art. 8 - Recesso

1. Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 9 - Modifiche ed integrazioni

1. Eventuali modifiche ed integrazioni dell'accordo, espressamente condivise e formalizzate da parte dei soggetti sottoscrittori, non comporteranno una nuova sottoscrizione dello stesso.

Art. 10 - Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità fino alla consegna dello studio/progetto di cui all'articolo 2, comma 1, da parte del Dipartimento.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti per il trattamento dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR") e il D.lgs. 196/2003.

2. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio e della condivisione necessari per le finalità del presente accordo, assumendo pertanto la qualifica di Titolare autonomo ai sensi dell'art. 4 , nr. 7 del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali sono riferiti, e si impegnano a trattarli nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del GDPR.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono esclusivamente di tipo comune saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e non potranno essere comunicati a terzi se non per obbligo di legge.

4. Le Parti concordano sull'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.

5. In particolare, ciascuna Parte si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

6. Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dell'accordo.

7. Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

8. Le Parti si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

9. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali verrà pubblicata sul sito internet dell'Università di Firenze al seguente link..... e sul sito internet della Regione Toscana al seguente link.....

Art. 12 - Stipula dell'accordo

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Per l'Università degli studi di Firenze

Direttore del Dipartimento

Per la Regione Toscana